



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**

**"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINITIVITA' DEGLI ORDINI DI TRASFERIMENTO IN UN SISTEMA DI PAGAMENTO O DI REGOLAMENTO TITOLI IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 98/26/CE"**

Ecc.ma Reggenza  
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato nasce dalla necessità di adeguare le normative nazionali in materia di definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento o di regolamento titoli alle disposizioni dettate dalla direttiva 98/26/CE, di cui all'allegato della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120.

Per meglio comprendere il decreto delegato in oggetto, si ritiene opportuno illustrare brevemente i contenuti e le finalità della direttiva sopra citata, nella sua versione consolidata ossia comprensiva delle modifiche apportate con la direttiva 2009/44/CE del 6 maggio 2009 e con la direttiva 2010/78/UE del 24 novembre 2010. Si sono inoltre considerate anche le modifiche, seppur minime, intervenute sul testo della direttiva 98/26/CE successivamente alla firma della Convenzione Monetaria, come gli interventi da parte del regolamento n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e del regolamento n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014:

- la direttiva 98/26/CE ha definito un quadro giuridico a livello europeo concernente il "carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli" e, al fine di ridurre i rischi giuridici legati a difficoltà e incertezze derivanti dall'applicazione di disposizioni normative nazionali incompatibili tra loro, ha previsto l'applicazione di norme uniformi nell'ambito dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli;

- la direttiva mira a ridurre possibili rischi sistemici in particolare stabilendo l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento trascorso il termine massimo stabilito dalle regole del sistema e l'esigibilità delle garanzie fornite anche in caso di insolvenza di un partecipante al sistema;

- le disposizioni della direttiva sono volte a ridurre al minimo anche i rischi legati all'insolvenza dei partecipanti alle transazioni. Per ridurre turbative derivanti da procedure di insolvenza la direttiva stabilisce regole precise riguardo la notifica dell'apertura della procedura, l'individuazione della legge fallimentare applicabile al fallito e stabilisce che l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non abbia effetto retroattivo rispetto ai diritti e agli obblighi degli altri partecipanti, né sull'accesso di questi ultimi alle garanzie finanziarie correlate alla transazione.

Si ritiene opportuno precisare che la direttiva 98/26/CE era già stata recepita nell'ordinamento sammarinese con la Legge 23 marzo 2007 n. 45 e si è quindi proceduto ad una rivisitazione della disposizione legislativa esistente, sia sulla base delle modifiche apportate alla direttiva madre, sia nell'ottica di una generale semplificazione del testo vigente. Dopo attente valutazioni, al fine di evitare un patchwork legislativo e nell'intento di recepire il disposto normativo della direttiva consolidata in modo chiaro e comprensibile, è stato predisposto un nuovo testo che prevede l'abrogazione, con l'articolo 13 del decreto delegato in oggetto, della Legge 45/2007 citata.

Sau.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Sarà poi necessario, a livello di normativa di secondo livello, che la circolare 2008-03 di BCSM "Determinazione del momento di immissione per la definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento" vada aggiornata quanto meno rispetto ai disposti normativi richiamati e non si escludono in futuro ulteriori interventi a livello di normativa di secondo livello specie se si riescono a superare le criticità individuate alle criticità in seguito chiarite.

La principale criticità rilevata, che investe a livello generale la normativa nazionale, è che la Repubblica di San Marino si deve adoperare per realizzare puntuali accordi per stabilire idonei collegamenti con le autorità europee demandate alla gestione dei sistemi innanzitutto a livello centralizzato, e, se necessario, anche con i singoli Stati membri dell'Unione. Questo passaggio è fondamentale sia per rendere possibile il recepimento di alcuni disposti inseriti nel *corpus* normativo, sia per la futura possibilità per il nostro sistema finanziario di avere accesso ai sistemi europei.

Come già anticipato la metodologia di lavoro utilizzata è stata quella di modificare il testo della Legge 45/2007 sulla base della Direttiva 98/26 consolidata.

Nella direttiva le principali modifiche apportate al testo originario della direttiva madre hanno riguardato la previsione oltre che dei sistemi anche dei sistemi interoperabili; la previsione della figura dell'operatore di sistema e di partecipante indiretto e la definizione di conto di regolamento e di giorno lavorativo (che ha sostituito quella di *giorno di apertura*).

Rispetto al testo della direttiva, il decreto delegato non ha recepito il concetto espresso nell'articolo 4 della Direttiva circa la possibilità per gli Stati di *disporre che l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema o in un sistema interoperabile nel giorno lavorativo di apertura della procedura. Gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante nei confronti del sistema o di un sistema interoperabile*, ciò perché si è preferito mantenere quanto era stato a suo tempo disposto dalla Legge 45/2007, stabilendo che gli effetti della procedura di insolvenza decorrano dal momento di apertura della stessa (e non dal giorno lavorativo successivo all'apertura della procedura come appunto previsto dal sopra citato articolo 4 della direttiva).

L'articolo 1 della Legge 45/2007 è stato completamente rivisitato per renderlo maggiormente fluido. Sono stati eliminati diversi commi che anziché chiarire complicavano la comprensione del dettato normativo.

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 1, si definisce l'ambito di applicazione, specificando che le disposizioni del decreto delegato in oggetto di applicano nei sistemi di pagamento e regolamento titoli [...], non intendendo riconoscere alle disposizioni in parola una portata generale modificativa delle norme in materia fallimentare ovvero bancaria e finanziaria, ciò in linea con il considerando n.23 della direttiva.

Per quanto riguarda le definizioni contenute all'articolo 2 del decreto delegato in oggetto, si riporta l'attenzione sui punti sotto indicati:

- art. 2, comma 1, lett. f punto 4): "*e le imprese assistite da garanzia pubblica*" trattasi di quelle imprese con partecipazione statale. La parte non era contenuta nella precedente versione del recepimento della direttiva (Legge 45/2007) anche se già presente nella direttiva madre. Di fatto anche tali imprese sono considerate enti. Al riguardo si è ritenuto di dovere ampliare la definizione per abbracciare in pieno la direttiva;

- art. 2, comma 1, lett. g (garanzia): è stata variata la definizione data dalla Legge 45/2007 preferendo utilizzarne una meno specifica; in virtù di tale modifica si ritiene



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

comunque rispettato il disposto della direttiva 2002/47/CE (contratti di garanzia finanziaria) richiamata dalla direttiva 98/26/CE consolidata.

Il momento di immissione dell'ordine di trasferimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 (definitività degli ordini di trasferimento), per i sistemi sammarinesi attualmente è definito con la circolare 2008-03 di BCSM.

Nel testo dell'articolo 5 (apertura della procedura d'insolvenza) del decreto delegato, come anche nella abrogata Legge 45/2007, è previsto che il momento di apertura della procedura di insolvenza sia precisamente individuato non solo attraverso l'indicazione del giorno ma anche dell'ora e del minuto. Circa l'effettiva applicabilità di tale disposizione si chiarisce che è stata già effettuata una verifica, in particolare da parte del Tribunale Unico.

Il decreto delegato è quindi il frutto di un lavoro che mira al rispetto sia delle scadenze concordate con la Commissione Europea in riferimento agli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione Monetaria, in particolare il termine di recepimento della direttiva 98/26/CE è previsto per il primo settembre 2018, sia dell'esigenza di mantenere un equilibrio tra le finalità molto chiare della direttiva e il salvaguardare il più possibile le peculiarità del contesto sammarinese con le sue tipicità.

IL SEGRETARIO DI STATO  
- Simone Celli -